

DCCXXVIII.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE	PAG.	PAG.	
<b>Congedi</b> . . . . .	40488		
<b>Condoglianze al deputato Vetrone:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	40488		
<b>Disegni di legge (Approvazione in Commissione)</b> . . . . .	40488		
<b>Proposte di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	40488		
(Approvazione in Commissione) . . . . .	40488		
(Deferimento a Commissione) . . . . .	40488		
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	40488		
<b>Proposte di legge (Svolgimento):</b>			
PRESIDENTE . . . . .	40488		
DI PRISCO . . . . .	40488		
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> . . . . .	40489, 40490		
COLASANTO . . . . .	40489		
CAPPUGI . . . . .	40490		
<b>Proposte di legge costituzionale (Seguito della discussione):</b>			
ALDISIO ed altri: Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale (2406); LI CAUSI ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale. (2810) . . . . .	40490		
PRESIDENTE . . . . .	40490, 40492, 40493		
CARONIA . . . . .	40490, 40492, 40493		
MUSOTTO . . . . .	40492		
GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	40492		
BASILE GUIDO . . . . .	40492		
		<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
		BERNARDI ed altri: Disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale case impiegati statali « Incis » ed istituti similari e disciplina di taluni rapporti fra essi ed i rispettivi inquilini (68); BERNARDI, CAPALOZZA e BUZZELLI: Estensione delle disposizioni per il rinnovamento graduale del patrimonio degli istituti ed enti di edilizia economica e popolare agli istituti autonomi per le case popolari (416); RICCIO ed altri: Rinnovamento graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi enti e i loro inquilini (454); CAIATI ed altri: Concessione in proprietà, a favore degli attuali assegnatari delle case dello Stato, dei comuni, delle province, degli istituti provinciali per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali « Incis », dell'Ina-Casa e delle altre amministrazioni ed enti pubblici e disposizioni per la costruzione di nuove case popolari ed economiche con patto di assegnazione in proprietà (1298) . . . . .	40493
		PRESIDENTE . . . . .	40493, 40494
		40496, 40497, 49503, 40504, 40505, 40506	
		40507, 49508, 40509, 40510, 40511	
		TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	40493
		40495, 40496, 40502, 40503, 40504, 40506	
		40507, 40508, 40509, 40510, 40511	

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

	PAG.
ASSENATO . . . . .	40494, 40496, 40497
40501, 40502, 40505, 40507, 40508	
40509, 40510, 40511, 40512	
VALSECCHI, <i>Relatore</i> . . . . .	40494, 40503
40504, 40506, 40507, 40509, 40511	
DEGLI OCCHI . . . . .	40494, 40495, 40499
DE CARO . . . . .	40496, 40497
BONINO . . . . .	40498, 40502, 40507
BERNARDI . . . . .	40498, 40504, 40505, 40510
ZUPPANTE . . . . .	40500, 40503, 40510, 40511
BASILE GUIDO . . . . .	40500, 40506, 40508
BERLOFFA . . . . .	40506
DI FILIPPO . . . . .	40506

### La seduta comincia alle 11,30.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri (*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Giacomo Corona, Foderaro, Emanuela Savio e Sensi.

(*I congedi sono concessi*).

### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Istruzione) nella seduta pomeridiana di mercoledì 26, in sede legislativa, ha approvato i provvedimenti:

Senatore RUSSO SALVATORE. « Particolari disposizioni per gli impiegati del ruolo aggiunto del personale scientifico e direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2703);

« Ammissione al conferimento di incarichi nelle scuole e istituti di istruzione secondaria degli insegnanti non abilitati che si trovino in particolari condizioni di servizio » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3462);

« Costituzione di un Ente per le ville venete » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3504).

### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la seguente proposta di legge possa essere deferita alla III Commissione (Giustizia), in sede legislativa:

TESAURO: « Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli » (3587).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

### Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso la proposta di legge dei senatori Tartufoli ed altri, approvata da quella I Commissione:

« Giornata annuale del disperso in guerra » (3612).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata dai deputati Breganze, Tosato e Butté la proposta di legge:

« Assimilazione dei comuni della provincia di Vicenza a quelli previsti dal penultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, dettante norme sul conglobamento parziale del trattamento economico dei dipendenti statali » (3613).

Sarà stampata, distribuita e, poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

### Condoglianze al deputato Vetrone.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera con dolore che l'onorevole collega Vetrone è stato colpito da grave lutto per la perdita della madre. Credo di interpretare i sentimenti di solidarietà di tutta l'Assemblea esprimendo al collega le più vive condoglianze. (*Segni di generale consentimento*).

### Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Rosini e Di Prisco:

« Estensione ai dipendenti pubblici della provincia di Vicenza dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 » (3399).

L'onorevole Di Prisco ha facoltà di svolgerla.

DI PRISCO. L'iniziativa della presentazione della proposta di legge è partita da alcune considerazioni di equità verso i dipen-

denti statali, parastatali, degli enti locali e di diritto pubblico ed assimilati della provincia di Vicenza. Questi lavoratori, come le maestranze delle aziende private, hanno manifestato la necessità che si addivenga ad una soluzione dei problemi determinati dalla impressionante lievitazione dei prezzi di tutti i generi di consumo e delle locazioni per la presenza a Vicenza di oltre 3 mila americani della S.E.T.A.F. con i rispettivi familiari.

Noi ci interessiamo qui dei dipendenti pubblici e chiediamo per essi la estensione dei benefici previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto 17 agosto 1955, n. 767, per le province di Trieste, Udine e Gorizia, benefici disposti proprio per le stesse ragioni per le quali noi ci siamo fatti promotori della proposta di legge. Ci conforta il fatto di aver sentito questa mattina che anche altri colleghi hanno preso analoga iniziativa.

Teniamo conto che a Vicenza fu distrutto il 46 per cento delle case di abitazione per eventi bellici; teniamo conto dell'aumento notevole della popolazione rispetto al censimento del 1951; teniamo conto, altresì, del rincaro del costo della vita in questi ultimi dodici mesi (che ammonta al 10 per cento, come risulta dalle statistiche delle camere di commercio); teniamo conto anche che per le categorie dei dipendenti pubblici non si applica il congegno della scala mobile. Aggiungiamo le adesioni date alla iniziativa della intesa intersindacale provinciale da parte di enti ed associazioni economiche della città e della provincia di Vicenza.

Siamo pertanto confortati da tutti questi elementi per sostenere la giustezza della nostra iniziativa. L'intesa intersindacale ha voluto raccogliere firme di adesione per una petizione a sostegno della nostra proposta di legge e per la sua celere discussione. Noi ci auguriamo, pur non escludendo i necessari emendamenti, che si abbia una celere approvazione. Una delegazione dell'intesa intersindacale è oggi a Roma per portare a noi le migliaia di adesioni finora raccolte fra i dipendenti pubblici.

Per un dovere preciso, per assolvere questo compito di rendere giustizia, ci permettiamo di chiedere alla Camera la presa in considerazione e l'urgenza.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**MAZZA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Rosini.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella d'iniziativa dei deputati Colasanto e Cappugi:

« Revisione dei ruoli organici del personale dipendente dell'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica » (3405).

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgerla.

**COLASANTO.** Questa proposta di legge fu presentata quando mi sembrava che il disegno di legge governativo vertente su questa materia stesse per essere sepolto negli archivi della Camera. In tal caso, signor Presidente, sarebbe stato necessario provvedere almeno alla sistemazione del personale dipendente dall'Alto Commissariato, sistemazione che il disegno di legge prevede di fare mediante la concessione della delega al Governo.

È augurale e di buon auspicio che il disegno sul Ministero della sanità sia proprio oggi all'ordine del giorno.

Non escludo la possibilità di presentare le norme da me proposte come emendamenti al testo approvato dal Senato.

Mi si permetta, tuttavia, una breve illustrazione della mia proposta di legge, tanto più che la situazione consiglia di evitare ogni emendamento per non far ritornare la legge al Senato con il pericolo di vedere decadere il provvedimento per lo scioglimento delle Camere. Nel 1945, quando fu costituito l'Alto Commissariato per la sanità, il Governo fu delegato ad istituire anche i ruoli organici del personale, cosa che fu fatta solo per il personale sanitario ed inadeguatamente. D'altra parte, dal 1945 in poi, i compiti dell'Alto Commissariato sono andati a mano a mano aumentando e diventando più complessi. È necessario, pertanto, sistemare tutto il personale anche per dare all'Alto Commissariato ed all'istituendo Ministero uno strumento idoneo per l'espletamento dei suoi compiti.

Mi auguro il disegno di legge sia subito approvato e che sia costituito il Ministero della sanità, con la prospettiva di trasformarlo successivamente in Ministero della sicurezza sociale.

Come dianzi accennato, il disegno in esame per la sistemazione del personale pre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

vede una delega al Governo. Mi auguro che la mia proposta di legge possa essere tenuta presente o seguita nella emanazione del decreto legislativo.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si augura che la proposta di legge dei senatori Caporali e De Bosio, iscritta al quattordicesimo punto dell'ordine del giorno della Camera, possa essere discussa al più presto possibile insieme con la proposta di legge Colasanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colasanto.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

La terza proposta di legge è quella di iniziativa del deputato Cappugi:

« Istituzione dei ruoli dei restituitisti e disegnatori topocartografici e dei calcolatori geodetici dell'Istituto geografico militare di Firenze inquadrati nelle carriere esecutive dell'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato » (3495).

L'onorevole Cappugi ha facoltà di svolgerla.

CAPPUGI. Presso l'Istituto geografico militare di Firenze vi è personale che da un minimo di cinque anni ad un massimo di 34 svolge mansioni tecniche cartografiche nelle proprie varie specialità, pur non avendo un ruolo tecnico corrispondente.

Le mansioni espletate da tale personale sono di elevata qualificazione e di provata capacità tecnica cartografica, in quanto si tratta di disegnatori topocartografici, addetti agli apparecchi mediante i quali dalla fotografia aerea si passa all'allestimento della carta topografica, e di calcolatori geodeti e topografi incaricati dei calcoli algebrici e geometrici, conseguenti alle misurazioni effettuate sul terreno.

Se si pensa che finora le mansioni suddette sono state eseguite da personale salariato prima ed impiegato non di ruolo poi, si intuisce immediatamente come sia necessario ed urgente sanare questa incresciosa situazione che ha già danneggiato gravemente una categoria così qualificata di lavoratori.

La stessa direzione dell'istituto presentò una precisa proposta al Ministero difesa-esercito perché fosse istituito un ruolo tecnico

per restituitisti, disegnatori topocartografici e calcolatori nelle carriere esecutive dell'amministrazione dello Stato, nonostante che il personale stesso, per la qualità delle mansioni svolte, avesse il diritto di aspirare ad essere inquadrato nelle carriere di concetto.

A ciò intende provvedere la mia proposta che, onorevoli colleghi, vi prego di prendere in considerazione.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cappugi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale Aldisio ed altri: Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale (2406); Li Causi ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale. (2810).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge costituzionale: Aldisio ed altri: Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale; Li Causi ed altri: Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Nell'assenza momentanea del relatore, ho il dovere di informare la Presidenza di un voto emesso ieri nel pomeriggio dall'assemblea regionale siciliana. Non so se ne sia già pervenuta comunicazione alla Presidenza, perché il voto è indirizzato alle Presidenze delle Camere. Nel dubbio che la comunicazione non sia ancora pervenuta, leggo il voto formulato dall'assemblea regionale siciliana. Il voto, approvato all'unanimità, è del seguente tenore: « Considerato che le lunghe remore e le circostanze attuali aggravano l'allarme della Sicilia sulle sorti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

dell'Alta Corte, fondamentale garanzia della autonomia regionale; ribadita l'esigenza del coordinamento funzionale tra la Corte costituzionale e l'Alta Corte, sicura interprete della volontà del popolo siciliano di difendere i suoi istituti autonomistici; riafferma il diritto insopprimibile della Sicilia al mantenimento dell'Alta Corte nella sostanziale struttura e competenza previste dallo statuto; fa voti agli onorevoli Presidenti della Camera e del Senato perché, traendo le conseguenze dal messaggio del Capo dello Stato e cogliendone il senso, riesaminino, in vista dello stato attuale dell'elaborazione delle proposte di legge concernenti l'Alta Corte per la regione siciliana, il problema dell'elezione dei membri mancanti dell'Alta Corte medesima e provvedano intanto e tempestivamente a tal fine alla riconvocazione della seduta comune dei due rami del Parlamento nazionale che era già stata disposta per il 4 aprile 1957 ».

In seguito a questo voto dell'assemblea siciliana, i presentatori delle proposte di legge, cui io mi associo, mi incaricano di fare le dichiarazioni seguenti.

La presentazione delle due proposte di legge in discussione risale, per la proposta di legge Aldisio, al 18 luglio 1956, per la proposta di legge Li Causi al 22 marzo 1957. Alle due proposte segue il messaggio o meglio la comunicazione del 3 aprile 1957 del Presidente della Repubblica al Presidente della Camera, alla quale può attribuirsi una finalità uguale a quella perseguita dalle due proposte, cioè la sollecitazione per un coordinamento tra Corte costituzionale e Alta Corte siciliana. Per circostanze, non certamente dipendenti dalla volontà dei presentatori, che ripetutamente l'hanno sollecitata, la discussione delle proposte di legge viene a concludersi soltanto oggi 27 febbraio 1958, a distanza di circa 20 mesi dalla proposta di legge Aldisio, di circa 12 mesi dalla proposta di legge Li Causi, di circa 11 mesi dalla comunicazione del Presidente della Repubblica.

Si viene a concludere, cioè, in un momento che, coincidendo con la fine della legislatura, rende impossibile il complesso iter legislativo della sua approvazione, e quindi impossibile, per questa legislatura, l'auspicato coordinamento, venendo così eluse anche le sollecitazioni del Presidente della Repubblica.

È pertanto doveroso, per il rispetto della Costituzione e per assolvere alle giuste richieste della regione, procedere alla nomina dei membri mancanti dell'Alta Corte siciliana,

in attesa dell'ormai lontano futuro coordinamento.

Il rinvio di tale nomina, a suo tempo decisa in omaggio alla comunicazione del Presidente della Repubblica, era subordinato alla sollecitata attuazione del coordinamento, come è espressamente detto nella stessa comunicazione. Non essendo ciò avvenuto, è anche un atto di ossequio verso il Presidente della Repubblica l'immediata elezione dei giudici.

Mi si obietterà che, in questo periodo di vita legislativa delle Camere congestionato da un intenso lavoro, sarebbe inopportuna una riunione comune dei due rami del Parlamento. Per una cosa di tanta importanza e di tanta urgenza, si può ben chiedere però alle Camere un sacrificio che, del resto, è tanto lieve.

Tanto meno vale obiettare, come da qualcuno è stato sussurrato, che debba ritenersi estinta l'Alta Corte, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 38. È già stato dimostrato come questa ipotesi non sia ammissibile, sia in base al disposto della stessa sentenza, sia in base agli argomenti esposti in questa Assemblea, sia in base alla relazione dello stesso onorevole Codacci Pisanelli, che così si esprime: « Comunque si voglia riguardare il problema della novazione, è fuori dubbio che due punti dello statuto siciliano in materia di Alta Corte restano immutati, e cioè la competenza dell'Alta Corte in materia di eventuali conflitti di interessi con altre regioni, nonché la competenza in materia penale relativamente al Presidente e agli assessori regionali ». Dal che scaturisce evidente la necessità di integrazione dell'Alta Corte.

Anche il ministro guardasigilli, onorevole Gonella, a nome del Governo, insiste nel principio che debbano trasferirsi alla Corte costituzionale le sole competenze sui giudizi di cui alla lettera b) dell'articolo 24 della legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948; e conferma la competenza dell'Alta Corte siciliana per i giudizi sulle leggi emanate dall'assemblea regionale prima della loro promulgazione, nonché la competenza penale sui reati comuni del presidente e degli assessori regionali. Implicitamente quindi anche il rappresentante del Governo ammette l'esistenza dell'Alta Corte e la necessità della sua integrazione.

Inoltre le stesse Presidenze della Camera e del Senato, indicando la seduta comune del 4 aprile 1957 — posteriore alla sentenza n. 38 — avevano già riconosciuto il perdurare dell'esistenza dell'Alta Corte siciliana.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

Per tutte queste ragioni prego l'onorevole Presidente di volere, entro questa settimana, convocare i due rami del Parlamento per la elezione dei giudici dell'Alta Corte. Grave responsabilità si assumerebbe la Presidenza venendo meno ai dettami della Costituzione, che non ammette sede vacante negli organi costituzionali già costituiti e funzionanti.

In seguito a queste dichiarazioni, ritengo che sia inopportuno oggi insistere per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno, e ne chiedo il rinvio a dopo la convocazione del Parlamento per la elezione dei giudici.

MUSOTTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Mi associo alle dichiarazioni e alle istanze testè fatte dall'onorevole Caronia.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che la convocazione del Parlamento in seduta comune è provvedimento non suscettivo di discussione in Assemblea, perché di competenza del Presidente della Camera, a norma della Costituzione. Mi riservo, comunque, di prendere una decisione, che sarà naturalmente adottata dopo rimediazione del messaggio del Presidente della Repubblica ed eventualmente consultazione col Presidente del Senato.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Onorevole Presidente, mi duole dovermi dichiarare non soddisfatto della sua risposta, perché mentre trovo giusto che il Presidente si riservi la data di convocazione del Parlamento, per ovvie circostanze di fatto, non credo che il Presidente possa rifiutarsi di dare una risposta circa la volontà o meno d'indire la convocazione.

Il Presidente dovrebbe rispondere se intende indirla o non indirla, riservandosi di fissarne la data.

È ovvio poi far considerare che la proposta di rinvio della discussione è subordinata alla decisione del Presidente sulla convocazione o meno del Parlamento per la elezione dei giudici.

PRESIDENTE. Confermo di non potere, per ossequio a principi costituzionali inderogabili, dare una risposta sul merito. In questo momento ho un'opinione, ma non posso enunciarla perché, se la enunciassi, potrebbe aprirsi su di essa una discussione. La Camera

non può discutere su un potere che al Presidente della Camera spetta al di là delle attribuzioni conferitegli dal regolamento.

È veramente una figura *sui generis* quella della convocazione del Parlamento in seduta comune, che spetta al Presidente della Camera; ma poiché è una convocazione dei due rami del Parlamento, una discussione in questa sede potrebbe determinare un dibattito anche al Senato, il che sarebbe altrettanto illegittimo.

Sono pronto, anche entro breve termine, fuori dell'Assemblea, a dare una risposta motivata, mentre dare una risposta in questa sede mi sembrerebbe tra l'altro irrispettoso per l'altro ramo del Parlamento.

BASILE GUIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE GUIDO. Aderisco alla sua interpretazione ma non vorrei il rinvio della discussione.

CARONIA. Mi permetto di far considerare che la decisione di nominare i giudici la Presidenza l'aveva già presa una volta...

PRESIDENTE. Ma non fu certo annunciata durante una seduta della Camera!

La riprova che non possa dare una risposta in Assemblea me la dà quello che ella, onorevole Caronia, ha detto. Ella, infatti, ha affermato che il Presidente della Camera a suo tempo riconobbe tale necessità; però si sono verificati eventi successivi, a cui ella ha accennato. Le dico che in questo momento in cui il problema viene preso in esame, da me non previsto (ma, anche se previsto, la conclusione non sarebbe differente), non posso dare una risposta in Assemblea, nemmeno sulla data della convocazione.

Il potere che in merito viene dalla Costituzione conferito al Presidente della Camera non è soggetto al controllo della Camera medesima, ma viene concesso al Presidente in quanto investito di una determinata funzione. Un Presidente della Camera che commettesse una irregolarità costituzionale può essere dimesso in qualsiasi momento e vi sono gli strumenti adatti: è un problema di fiducia, questo. Ciò voglio dire, non per conferire alla discussione un tono drammatico, ma per significare all'onorevole Caronia che il Presidente della Camera non è un arbitro assoluto, svincolato da ogni controllo: vi sono, infatti, molti strumenti per censurare eventualmente un comportamento non corretto del Presidente di una delle due Camere. Infatti, esiste un vecchio precedente di una sfiducia deliberata dall'Assemblea nei riguardi del Presidente.

È chiaro che in questo momento non posso dare all'onorevole Caronia risposta a quanto egli chiede, pur confermandogli la mia stima e la mia amicizia.

CARONIA. Dopo aver ascoltato la sua tesi, signor Presidente, poiché avevo già annunciato che la mia proposta di rinvio era subordinata alla decisione della Presidenza, insisto sulla mia richiesta, proponendo altresì che si rinvi la discussione delle due proposte di legge costituzionali a domani, quando cioè la Presidenza potrà darci una risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Caronia, non è possibile condizionare il rinvio di una discussione alla Camera a una decisione esterna del Presidente, relativa alla convocazione di una diversa Assemblea.

CARONIA. In tal caso, mantengo la mia proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Caronia di rinvio ad altra seduta del seguito della discussione delle proposte di legge Aldisio e Li Causi.

(È approvata).

Seguito della discussione delle proposte di legge Bernardi ed altri (68 e 416), Riccio ed altri (454), Caiati ed altri (1298) sul riscatto degli alloggi « Incis », I.N.A.-Casa e altri di tipo popolare ed economico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Bernardi ed altri, Riccio ed altri, Caiati ed altri sul riscatto degli alloggi « Incis », I. N. A.-Casa e altri di tipo popolare ed economico.

Informo la Camera che l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha presentato il seguente articolo unico:

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del ministro per i lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati, il testo delle norme occorrenti per disciplinare la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti o da costruire a totale carico dello Stato ovvero con il suo concorso o contributo e per i quali le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari.

Le norme di cui al comma precedente dovranno essere informate ai seguenti criteri:

1°) nella cessione in proprietà debbono essere preferiti coloro che siano legittimi assegnatari degli alloggi;

2°) la cessione in proprietà dei singoli alloggi deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze del nucleo familiare dell'aspirante;

3°) il prezzo di cessione deve essere stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, con congrua riduzione;

4°) il prezzo di cessione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero ratealmente; in questo secondo caso il trasferimento di proprietà non può avvenire anteriormente al pagamento dell'ultima rata di prezzo;

5°) possono essere prevedute congrue agevolazioni tributarie per gli atti di cessione.

Le norme delegate possono prevedere la esclusione dalla cessione della quota di alloggi che sarà ritenuta necessaria perché gli enti proprietari possano adeguatamente svolgere le loro attribuzioni nel settore dell'edilizia popolare. Sono in ogni caso esclusi dalla cessione gli alloggi di cui all'articolo 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quelli la cui concessione sia condizionata alla effettiva prestazione di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni e quelli che si trovano negli stessi edifici nei quali hanno sede gli uffici delle amministrazioni predette.

Le somme ricavate dalla cessione in proprietà degli alloggi di cui alla presente legge devono essere destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiterò a ricordare brevemente i motivi, da me già esposti ieri, per i quali il Governo, preoccupato dell'andamento della discussione, che non lasciava intravedere la possibilità di raggiungere un accordo su un testo chiaro, preciso, limitato e delimitato in tutte le sue espressioni e per tutti gli aspetti, ai quali si intende dare soluzione con il presente provvedimento; il Governo, dicevo, preoccupato di trovarsi di fronte ad una serie di emendamenti e di articoli tra loro discordanti, pur essendo ormai giunto alla discussione conclusiva, ha ritenuto suo dovere assumere una

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

posizione di responsabilità e di chiarezza, confermando anzitutto che esso accetta il principio che è alla base delle varie proposte, salvo però a richiedere un mandato fiduciario, limitato secondo le norme della Costituzione e secondo le risultanze della discussione.

L'argomento di maggior peso rimane però quello del tempo, nel senso che di fronte alle possibilità circa la durata di questa legislatura è evidente che assai difficilmente risulterà possibile completare l'iter legislativo di un testo così complesso e dibattuto, e come non sia da presumersi che, una volta approvato dalla Camera, esso possa essere ugualmente discusso ed approvato in tempo utile anche dal Senato.

Per questo motivo il Governo ha ritenuto suo dovere — sempre, ripeto, confermando l'accettazione del principio che è alla base delle varie proposte di legge — di proporre esso stesso una legge di delega, che a me sembra particolarmente precisa poiché, secondo quanto la Costituzione dispone, è limitata nel tempo, nell'oggetto e nell'indirizzo.

Comunque, è ovvio che, ove vi fossero da proporre ragionevoli emendamenti, il Governo è pronto per discuterli ed eventualmente ad accettarli.

Vorrei però pregare vivamente gli onorevoli colleghi di non frapporre indugi all'approvazione di questo provvedimento. Ieri ho avuto l'impressione (e voglio sperarla fondata) che la maggioranza della Camera fosse favorevole al provvedimento, vuoi per convenzione, vuoi per necessità. Comunque questa è l'ultima e unica soluzione per garantire ad un numero notevole di italiani la casa in proprietà secondo i principi informatori del nostro operato e per consentire altresì, secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo sostitutivo che vi viene proposto, il rinnovo del patrimonio edilizio attraverso l'impegno dell'impiego per nuove costruzioni del ricavato dalla vendita dei singoli appartamenti.

Ripeto ancora che il Governo è qui a vostra disposizione, onorevoli colleghi, per esaminare con voi tutte quelle modifiche che alla legge fosse eventualmente necessario apportare.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Signor Presidente, vorrei sapere quale è la natura, dal punto di vista procedurale, del testo proposto dal Governo. Se si trattasse di un emendamento, esso potrebbe essere discusso in Assemblea; ma se la proposta governativa si configurasse come

un nuovo testo della legge, dovrebbe essere esaminata dalla Commissione competente.

VALSECCHI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore*. Vorrei fare qualche osservazione affinché ci si renda un po' conto di come stanno le cose. Ho pubblicato in calce alla mia relazione, sotto il titolo col quale vennero presentati in Commissione, gli emendamenti del Governo. E il titolo era: « Testo degli emendamenti del Governo ».

Devo ancora ricordare che gli emendamenti proposti dal Governo in sede di Commissione, in quanto non furono accettati dalla Commissione stessa, hanno oggi un valore puramente storico, a meno che non fossero ripresentati in aula. In aula, invece, il Governo ha oggi presentato un nuovo testo, il quale, in verità, altro valore non ha se non quello di emendamento interamente sostitutivo di tutti gli articoli presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non entro nel merito, ma ritengo di osservare che se la Camera decidesse di esaminare tutti gli articoli delle proposte di legge, nonché gli emendamenti ad esse presentati, non si potrebbe fare previsioni circa il termine entro il quale il provvedimento potrebbe essere approvato. Ora, data l'aspettativa delle categorie interessate, credo che la strada indicata dal ministro, salva la possibilità di emendare il testo governativo, sia la migliore.

Dal punto di vista procedurale è esatta l'osservazione dell'onorevole Assenato. L'articolo unico proposto dal Governo può costituire emendamento all'articolo 1 del disegno di legge: evidentemente, se il testo del Governo è approvato, decadono tutti gli altri articoli del provvedimento; se è respinto, l'Assemblea passerà alla discussione degli articoli del disegno di legge.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Mi pare che la situazione si renda estremamente complessa, perché l'articolo unico presentato dall'onorevole ministro fissa delle condizioni che sono assolutamente diverse ed estremamente generiche rispetto a quelle che avevo avuto l'onore di presentare all'onorevole ministro nell'atto stesso in cui aderivo alla sua richiesta di delega al Governo.

Sono estremamente preoccupato di questo.

PRESIDENTE. Il testo proposto dal Governo è naturalmente emendabile: occorre però che i sub-emendamenti siano presentati

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

subito. Intanto, l'onorevole ministro potrà esprimere l'avviso del Governo sugli ordini del giorno presentati.

DEGLI OCCHI. Sta bene, signor Presidente, ma io debbo preavvertire che i nostri emendamenti, come quelli di altri probabilmente, sono emendamenti-terremoto. Apprezzo gli sforzi che si stanno facendo, ma non so se gli emendamenti potranno essere subito presentati ed esaminati, e quindi accolti o respinti, *ex informata conscientia*.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli ordini del giorno presentati.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« La Camera,

considerato che la concessione del riscatto delle case deve essere estesa a tutti gli istituti o enti svolgenti analoga funzione a quella dell'« Incis » o dell'Istituto di case popolari, anche se non in modo preminente;

considerato che l'esercizio del riscatto deve essere lasciato alla libera volontà degli inquilini senza che essi debbano patire molestia di sorta per il mancato esercizio di tale facoltà;

considerato che la complessità degli emendamenti presentati per ultimo dal Governo mette in pericolo la tempestiva approvazione di una legge;

considerato che numerosi inquilini si trovano sotto minaccia di sfratto,

impegna il Governo:

1<sup>o</sup>) a semplificare — se riproposto — il testo a suo tempo da esso presentato uniformandolo al principio della non obbligatorietà del riscatto, estendendo l'esercizio di tale facoltà a favore degli inquilini di tutti gli istituti od enti comunque svolgenti analoga funzione;

2<sup>o</sup>) a ordinare la sospensione di tutte le procedure di sfratto fino a quando il Parlamento non avrà provveduto sull'oggetto con apposita legge ».

ASSENATO, BERNARDI.

« La Camera,

considerato che l'aspirazione del cittadino alla proprietà dell'alloggio merita di essere soddisfatta,

invita il Governo

ad adottare, nel settore edile, una politica che assicuri ai propri dipendenti il godimento e, quindi, il riscatto di un appartamento a prezzi non eccessivi ».

COLITTO.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, sono pronto a discutere e ad esprimere l'opinione del Governo sulle eventuali proposte di modifica alla formulazione da me presentata. Voglio aggiungere che, per quanto gli emendamenti possano essere numerosi e contrastanti, potremo tuttavia esaminarli e valutarli con rapidità, trattandosi di materia già a lungo dibattuta. D'altra parte, è evidente che la legge delega dovrà fissare principi ma non potrà essere molto dettagliata, perché una regolamentazione dettagliata potrà essere formulata soltanto in sede di legge delegata. Quindi una certa genericità ed elasticità dovranno essere le necessarie caratteristiche della delega. Se saranno tenuti presenti questi principi, io non dubito che potremo uscire rapidamente da questa situazione. Elemento determinante in questo caso è il tempo ed al Governo, come alla Camera, preme indubbiamente di chiudere positivamente questa lunga discussione alla quale fa riscontro una lunga aspettativa da parte dei cittadini interessati.

E passo ai due ordini del giorno presentati. L'ordine del giorno Assenato-Bernardi non ha molto a che fare con la legge in esame. Per quanto riguarda la prima parte, che è la più pertinente con lo spirito e la materia della legge, io sono d'accordo sulla necessità di non stabilire per gli inquilini un obbligo a riscattare. In questo senso si esprime anche l'articolo da me presentato.

Non sono d'accordo invece per quanto riguarda gli sfratti. Per quanto il Ministero dei lavori pubblici non intervenga direttamente, nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari che hanno una loro gestione autonoma, per quanto riguarda le norme relative ai rapporti tra gli istituti e gli inquilini, ed altrettanto dicasi per l'« Incis », tuttavia il Governo può raccomandare, nei confronti di coloro che per motivi effettivamente indipendenti dalla buona volontà non sono in regola con i pagamenti, di usare un trattamento di particolare comprensione. Non deve però, assolutamente, essere incoraggiata una certa mentalità che troppo di frequente ormai si manifesta da parte di coloro i quali, pur potendo regolarmente e comodamente pagare l'affitto, pretendono di essere esonerati da tale obbligo. È quindi necessario distinguere i casi di sfratto dovuti alle reali, obiettive condizioni dell'inquilino, dai casi di sfratto dipendenti dalla cattiva volontà del-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

l'inquilino stesso. Pertanto, con questi chiarimenti, l'ordine del giorno potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Accetto l'ordine del giorno Colitto perché risponde alle direttive del Governo.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Non ritengo che si debbano sospendere gli sfratti nei confronti di inquilini sventurati che si trovano in condizioni di morosità, comprendendo che questo potrebbe essere un incitamento alla morosità. La sospensione di sfratto si riferisce invece a quegli inquilini, di cui al numero 1°) del testo governativo, che possono essere in condizioni di avere l'assegnazione: per esempio, il coniuge superstite, gli eredi e discendenti dell'assegnatario, i funzionari delle ferrovie che sono andati in pensione e sono sotto procedura di sfratto.

Chiedo quindi che l'onorevole ministro chiarisca se si impegna ad accogliere il principio della facoltatività del riscatto e se si impegna a sospendere gli sfratti in corso, ad eccezione dei casi di sfratto per morosità.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. In questo senso, accetto l'ordine del giorno.

ASSENATO. Allora non insisto per la votazione, affidandomi alla *mens legis* risultante dai lavori preparatori.

PRESIDENTE. Mi compiaccio di ciò e ribadisco quanto in altre occasioni ho rilevato e cioè l'indubbia importanza dei lavori preparatori per la ricostruzione della volontà del legislatore.

DE CARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO. Faccio mio l'ordine del giorno Colitto e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico proposto dal Governo, del quale è stata data lettura.

Prima di iniziare l'esame di questo testo e degli emendamenti presentati, avverto che sugli emendamenti accettati dal Governo o comunque concordati non si procederà a votazione, quando la votazione stessa non sia espressamente richiesta.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che questa procedura è accettata dalla Camera.

*(Così rimane stabilito).*

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Mi sia consentito innanzitutto di rinnovare la protesta per l'eccessivo ritardo col quale il Governo è venuto incontro ad una richiesta che ormai ha, per così dire,

i capelli bianchi, essendo all'esame del Parlamento da ben tre legislature.

Con l'articolo unico sottoposto al nostro esame, il Governo dovrebbe essere autorizzato a emanare entro un anno una legge delegata sulla materia. Vorrei per altro richiamare la sua sensibilità costituzionale, onorevole Presidente, sul fatto che la legislatura sta ormai per scadere e che noi, accogliendo la proposta governativa, verremmo a ledere il diritto di legiferare del futuro legislatore.

Se vi è veramente una urgenza e se il Governo è veramente deciso ad agire con la massima rapidità, ritengo che dovrebbe essere sufficiente un termine di tre mesi. Al riguardo ho presentato un emendamento diretto a ridurre da un anno a tre mesi il limite di tempo concesso al Governo.

Se il Governo ha veramente l'intenzione di provvedere con urgenza e di recuperare il tempo perduto in tre legislature, tre mesi dovrebbero essere sufficienti. Del resto non credo che il mantenersi entro questo termine più ristretto dovrebbe rappresentare una grossa difficoltà, perché la delega poggia su principi così chiari che non vedo la ragione per la quale si dovrebbe impiegare molto tempo per provvedere alla emanazione dell'apposito strumento legislativo.

PRESIDENTE. Onorevole Assenato, mi scusi se la interrompo, ma desidero ricordare che il termine concesso al Governo per la emanazione della legge delegata è perentorio. Di conseguenza, se il Governo non emanasse entro il termine stesso la legge delegata, la delega del Parlamento perderebbe il suo valore. Vi sono infatti termini costituzionali che sono meramente indicativi ed altri che, invece, sono perentori, come nel caso in questione.

ASSENATO. La ringrazio per questa precisazione, signor Presidente.

Dopo le dichiarazioni del ministro, ritengo ormai acquisito e pacifico il principio della non obbligatorietà del riscatto. Ritengo per altro opportuna una più chiara formulazione della legge, che attualmente fa riferimento all'attività svolta dagli enti e non agli enti che quella attività svolgono. Si deve intendere che sono compresi tutti gli enti. onorevole ministro?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono compresi tutti gli enti.

ASSENATO. Potrei citare enti che si trovano in una particolare situazione: ad esempio, l'«Ircis», che moltissimi anni or sono venne costituito per gli impiegati dello

Stato residenti a Roma, allo scopo di concedere loro appartamenti in proprietà (scopo che per altro non venne poi raggiunto, in quanto gli appartamenti furono dati in affitto). Altre case sono state costruite dal Poligrafico dello Stato per i propri dipendenti; e la elencazione potrebbe continuare.

Un altro rilievo desidero fare in merito alla seguente espressione contenuta nel testo governativo: «...il testo delle norme occorrenti per disciplinare la cessione in proprietà degli alloggi...»: a me pare che questa formulazione obbedisca più al principio della obbligatorietà che a quello della non obbligatorietà.

Altra espressione non chiara è la seguente: «...le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari». Mi sembra una formulazione un po' involuta. Per esempio, l'« Ircis », il quale per legge aveva quella facoltà, ma non se ne è avvalso, sarebbe escluso?

Perciò, vorrei proporre al ministro, dato che ha accolto le richieste contenute nel mio ordine del giorno, di discutere in Commissione il testo governativo e gli emendamenti che saranno presentati.

Un altro rilievo riguarda l'espressione: «legittimi assegnatari degli alloggi». Noi abbiamo chiesto che ci si riferisca ai possessori e chiediamo che debbano essere compresi i discendenti e il coniuge superstiti.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si può sopprimere la parola «legittimi».

ASSENATO. Non basta, perché in questo caso sarebbero egualmente esclusi i discendenti. Credo che questa sia un'opinione condivisa da tutti.

Vi è poi una cosa che non comprendo.

Al secondo punto è detto che la cessione in proprietà dei singoli alloggi deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze del nucleo familiare dell'aspirante. Mi pare che in questa formulazione vi sia una riserva di discrezionalità da parte dell'ente.

Non dico che volutamente si sia inteso includere questa discrezionalità, ma comunque ciò costituisce un aspetto pericoloso. In altre parole, l'istituto potrebbe dire, stando a questa formulazione: io ti ammetto a richiedere, ma non a esercitare la facoltà di riscatto, riservandomi di valutare il complesso della tua situazione familiare.

Dovrebbe essere chiaro che, una volta concessa la facoltà (non la obbligatorietà) di riscattare, l'atto di acquisto ne sia la logica conseguenza. Altrimenti, interverrebbero tanti elementi di natura turbativa, che

darebbero alla norma un carattere discriminatorio.

Siccome l'onorevole Valsecchi ritiene che non vi sia questa intenzione, gradirei sapere se il ministro condivide questa opinione.

Un punto che non trovo contemplato nella proposta governativa e sul quale gradirei un chiarimento è il seguente.

Non vorrei che gli inquilini che non abbiano esercitato la facoltà del riscatto siano messi alla porta per il solo fatto che la maggioranza dello stabile ha deciso il riscatto. In questo caso, vuol dire che l'ente sarà in rapporto di condominio con coloro che sono diventati proprietari e resterà titolare degli alloggi nei confronti dei locatari. Insomma, noi non vorremmo che proprio coloro che si trovano nella peggiore situazione economica venissero messi sul lastrico, oppure si vedessero offerto un appartamento che si dice sarà di eguale consistenza, ma che magari sarà talmente decentrato da peggiorare la situazione di costoro. Credo che anche il ministro vorrà concordare su questo punto.

DE CARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO. Sono d'accordo, in linea di massima, con quanto ha rilevato l'onorevole Assennato, tranne che per il termine entro cui il Governo dovrebbe emanare il provvedimento, che non può essere di soli tre mesi. Infatti i tre mesi coinciderebbero proprio con la campagna elettorale e con le elezioni. Pertanto, proporrei il termine di sei mesi, che mi sembra sufficiente.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere a questo rilievo dell'onorevole De Caro che, subito dopo le elezioni, il Governo è tenuto a rassegnare le dimissioni al Presidente della Repubblica.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Signor Presidente, vorrei avere l'assicurazione che nella delega che il Parlamento si accinge a concedere sia fissato il principio di assicurare un alloggio a chi non dispone di altri beni di fortuna, perché chi dispone di tali beni può venderli e comprarsi un alloggio. Non deve essere stabilito un principio equivoco, perché altrimenti invece di case sorgerebbero molte cause. Se si stabilisce che l'assegnatario non deve avere altro appartamento in provincia analogo o di uguale consistenza, quante cause e quante ingiustizie si verificherebbero! Allora bisogna stabilire che la facoltà di riscatto è concessa esclusivamente a quei dipendenti che non

posseggono altro appartamento nel territorio nazionale.

BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO. Per quanto riguarda il primo comma, propongo per la delega il termine di sei mesi. In questo periodo di tempo avranno avuto luogo le elezioni, si sarà costituito il nuovo Governo, e il ministro dei lavori pubblici avrà tutto il tempo per emanare la legge delegata.

Vorrei fare una proposta concreta per quanto riguarda il numero 3°), che in fondo è la parte essenziale del provvedimento in quanto si riferisce al prezzo di cessione.

Nel numero 3°) il ministro propone che il prezzo di cessione debba essere stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, con congrua riduzione.

Tengo presenti le osservazioni fatte ieri dall'onorevole Valsecchi nella sua replica, quando ha proposto di stabilire un prezzo, sul quale applicare poi gradualmente delle riduzioni. Ho presentato al riguardo un emendamento in cui si precisa che per la fissazione del prezzo di cessione deve essere fissata una riduzione fissa del 30 per cento e una ulteriore riduzione dello 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte degli inquilini.

Con l'occupazione di un alloggio, per esempio, per la durata di 20 anni, avremo una riduzione complessiva del 30 più 10 per cento, cioè praticamente gli istituti cederebbero gli alloggi con una riduzione di prezzo inferiore al beneficio che hanno avuto i vari soci delle cooperative che hanno usufruito delle leggi in vario tempo emanate dal Ministero dei lavori pubblici.

Naturalmente, su questa percentuale di riduzione da me proposta desidererei che l'onorevole ministro esprimesse una eventuale controproposta per arrivare a una conclusione pratica.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berry e Pignatelli hanno proposto il seguente punto 6°: « fissare un termine non inferiore a 10 anni entro cui sia vietata la vendita dell'alloggio riscattato ».

BERNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Parlo esclusivamente a titolo personale perché nessuno di noi ha avuto il tempo di interpellare il proprio gruppo in merito al testo presentato all'ultimo momento dal Governo.

Personalmente sono decisamente contrario a questo testo; sono contrario per

ragioni di carattere generale, perché noi siamo contrari alle deleghe al Governo, soprattutto quando queste, come quella prevista nel testo proposto dal Governo, sono di tale ampiezza e larghezza che noi in verità non sappiamo cosa farà in definitiva il Governo.

Sono contrario anche perché, come vedremo nei singoli punti, questa delega non soddisfa in nessun modo le aspirazioni degli inquilini. L'onorevole ministro ha parlato di senso di responsabilità: mi permetto di ripetere ancora una volta che si tratta di un senso di responsabilità che nasce molto in ritardo, cioè dopo otto anni di attesa.

L'onorevole ministro ha detto anche che noi, accettando questo testo, potremo chiudere positivamente questa legislatura: viceversa, io credo che la chiuderemmo negativamente. L'onorevole Togni ha detto pure che noi guadagneremo del tempo: in realtà, noi perderemmo tempo.

Il testo presentato dal ministro Togni chiede l'autorizzazione al Parlamento ad emanare, se il Governo lo crederà opportuno (perché non è previsto alcun obbligo), entro un anno il testo delle norme per la cessione in proprietà degli alloggi di cui si parla. In tal caso, però, potremmo anche stabilire che il Parlamento, nella prossima legislatura, all'inizio dei suoi lavori, esamini il testo presentato dal Governo.

Stando così le cose, penso che sarebbe più opportuno, a mio modo di vedere, accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Assennato, firmato anche da me, con cui si chiede di sospendere gli sfratti fino a quando la legge sarà stata approvata.

La delega, secondo il testo governativo, mi sembra estremamente vasta. Da una lettura affrettata, fatta in questi pochi minuti, osservo innanzitutto che il Governo, secondo il suo testo, può escludere dal riscatto una quota di case. Ciò significa che il Governo metterà in vendita soltanto le baracche, le case che stanno per crollare o quelle per le quali il costo della manutenzione è troppo elevato.

E ritorno a quello che ha detto poco fa l'onorevole Assennato. Nel numero 1° dell'articolo unico del testo governativo si legge: « nella cessione in proprietà debbono essere preferiti coloro che siano legittimi assegnatari degli alloggi ». Questo significa, in primo luogo, rendere obbligatorio il riscatto, contrariamente a quanto ha detto poco fa il ministro, perché devono essere soltanto preferiti gli assegnatari, il che implica che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

se un assegnatario non è in grado di riscattare, subentrerà al suo posto un nuovo concorrente.

Cosa significa, inoltre, il termine: « legittimi assegnatari »? Nella discussione generale ho avuto occasione di rilevare come legittimi assegnatari, secondo le amministrazioni di questi istituti, sono soltanto coloro che sono in attività di servizio: con questo si escluderebbero i pensionati e le vedove.

Oltre l'obbligatorietà del riscatto, dal testo governativo deriva anche una conseguenza molto più grave, che, cioè, coloro i quali non riscatteranno saranno sfrattati per dar luogo a chi, avendone i mezzi, voglia riscattare gli alloggi da essi occupati.

Si tratta evidentemente di un testo improvvisato all'ultimo momento e non vi è da meravigliarsene in quanto ieri l'onorevole ministro ci ha detto che era stato incaricato pochi minuti prima di discutere questo argomento e che solo pochi minuti prima aveva visto la legge. Un testo improvvisato, dunque, sul quale noi dobbiamo a nostra volta improvvisare in condizioni impossibili.

Mi pare quindi che in ogni caso, anche se non si volesse respingere, come io ritengo dovremmo fare, il testo proposto dal Governo, sarebbe necessario rinviare la discussione, affinché ciascuno di noi possa meglio riflettere su questo nuovo testo e proporre degli emendamenti che non siano improvvisati, ma meditati.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, non sarò estremista come l'onorevole Bernardi, questo va da sé. Dirò subito, per quanto riguarda il termine entro il quale il Governo è impegnato ad emanare il provvedimento delegato, che il nuovo termine di sei mesi suggerito dall'onorevole Bonino mi sembra sufficiente: un termine transattivo, ma che ha il suo significato. E credo che l'onorevole ministro consentirà a questa modifica.

Certo le preoccupazioni dell'onorevole Bernardi sono per una parte anche le mie, anche se non nascono dal fatto che l'onorevole ministro ha detto ieri di essere stato il Cireneo che si è assunto il compito di portare qui rapidissimamente la sua croce, dal momento che egli evidentemente ha attinto a degli informatori responsabili ed egli stesso si sarà certamente, col naturale ingegno, rapidamente aggiornato. Aggiungo anche che le mie preoccupazioni non si riferiscono né al numero 1 dell'articolo, dove è detto che

« nella cessione in proprietà debbono essere preferiti coloro che siano legittimi assegnatari degli alloggi », e neppure al numero 2, dove è stabilito che « la cessione in proprietà dei singoli alloggi deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze del nucleo familiare dell'aspirante ».

Le mie preoccupazioni sono piuttosto per il numero 3, riguardo al quale ho proposto un emendamento. Debbo riconoscere — e se non lo riconoscessi io, altri mi imputerebbe e mi sanzionerebbe — che questo mio emendamento è improvvisato; però è il risultato di una profonda convinzione. Può anche darsi che intorno a questo emendamento si determini veramente lo scontro, perché comprendo perfettamente la gravità della determinazione di escludere il valore venale. Ma il fatto che il valore venale sia considerato come elemento unico e determinante, non può non essere ragione di grandissima preoccupazione. Voi comprendete perfettamente, infatti, che il valore venale è affidato ad una interpretazione che, invece, nel mio emendamento tendo a rendere vigorosa, pur parlando soltanto di « valore », non più di « valore venale ». Per quanto riguarda poi la congrua riduzione, vi è l'emendamento Bonino al quale aderirei. Per altro, mi pare che il mio emendamento sia più chiaro e che possa anche rappresentare un modo per evitare che domani il Governo debordi dai limiti di una consapevole definizione del prezzo.

L'emendamento da me presentato al numero 3, onorevole ministro, è il seguente: « Il prezzo di cessione deve essere stabilito con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro sentito il genio civile competente per territorio, distinguendosi » (perché qui dobbiamo mettere dei limiti a questa interpretazione di venalità) « per la determinazione del valore di ogni singolo alloggio il vano legale, il vano contabile, il vano effettivo con riferimento al criterio obiettivo della data di costruzione ». A questo proposito io ho messo nell'emendamento l'indicazione: « fino al 1950 », perché il valore venale del 1958 può essere un valore che trascende ogni possibilità, tenendo conto di tutti gli elementi che contribuiscono a determinare il valore venale. Potremmo infatti trovarci di fronte ad una bicocca che come tale non significa niente, ma che è stata costruita su un terreno che può determinare la valutazione esasperata del cosiddetto valore venale.

Ad ogni modo, quando abbiamo tolto « valore venale » ed abbiamo stabilito, come

del resto era precisato anche nel mio precedente emendamento, che la legge demanda la determinazione del valore ad un decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro (auguri, onorevole Togni, per quanto riguarda il Ministero dei lavori pubblici!) e sentito il genio civile, mi pare che abbiamo affidato l'apprezzamento ad autorità che non possono consentire compromissioni in linea di demagogia.

D'altro canto, dobbiamo anche definire i limiti entro i quali queste autorità potranno apprezzare il valore. E mi pare che sia giusto dire che dobbiamo tener conto, nella determinazione del valore in ogni singolo alloggio, dei vari vani: perché non possiamo calcolare la cucina e i servizi così come l'anticamera e magari la sala dei ricevimenti, sempre che vi siano nelle case dei modesti dipendenti dello Stato.

E poi, mi pare che sia giusto far riferimento al criterio obiettivo, a quello che è costato fabbricare questi alloggi; perché, altrimenti, determiniamo una sfrenata concorrenza e non abbiamo più la possibilità di credere che sarà possibile a dei modesti impiegati di comprare a prezzi moderati, perché la venalità è il prezzo venale e il prezzo venale è la venalità. Ci troveremo di fronte ad una condizione che nella sostanza renderà impossibile quell'esercizio del riscatto che, invece, è nel desiderio comune che si possa esercitare e sulla più larga scala.

Poi mi sono permesso (e devo ritornare al numero 2) di stabilire anche un'altra condizione. Noi ci troviamo di fronte non più ad un riscatto che possa essere esercitato da tutti (e qui qualche osservazione assennata è stata fatta dall'onorevole Assennato e l'onorevole Bernardi ne ha fatto anche altre). In fondo, viviamo in un mondo di discrezionalità (speriamo siano discreti nell'apprezzare la discrezionalità). Perciò sarebbe bene precisare al numero 2, come dico nel mio emendamento, che l'acquisizione del diritto al riscatto si determina al momento della presentazione della domanda. Perché ad un certo momento dobbiamo dire se tutti o molti o parecchi possono riscattare. Ma quando abbiamo stabilito questo, si deve stabilire il punto di partenza per dedurre il punto di arrivo per la determinazione della cosiddetta venalità, per la determinazione del prezzo che deve essere apprezzato in relazione a quello che ho avuto l'onore di scrivere al numero 3.

ZUPPANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPPANTE. Signor Presidente, non discuto in questo momento gli emendamenti, perché mi riservo di farlo solo quando sarò invitato allo scopo. Vorrei soltanto — a proposito della discussione che è sorta sulla norma riguardante il prezzo e che capisco desti preoccupazioni in vario senso — richiamare l'attenzione sull'emendamento che ho già presentato all'articolo 8 nell'interesse dei soci dell'ex « Ircis », perché lì vi è un suggerimento concreto che tende a stabilire un prezzo equo indipendentemente da ogni senso di venalità od inequità, anche tenendo conto del prezzo venale. Diceva l'emendamento: « Per i soci azionisti dell'ex « Ircis » e per gli aventi causa, il prezzo di riscatto degli alloggi è stabilito sulla base del prezzo di costo dei fabbricati, decurtato del 20 per cento (la misura della decurtazione non ha importanza qui) per vetustà e mancata manutenzione e moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione che il ministro dei lavori pubblici ha stabilito per il contributo nella ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra, in base all'articolo 51 del decreto 10 aprile 1947, n. 261, ed ai decreti ministeriali conseguenti ».

Vi è una norma di legge che, per i fabbricati distrutti dalla guerra, prevede il contributo per la ricostruzione. Ai fini della determinazione di questa indennità, la legge fa riferimento al prezzo di ricostruzione dello stabile e lo aggiorna e lo rivaluta in base al rapporto fra il prezzo venale e il prezzo dell'epoca della costruzione, stabilito di anno in anno con decreto ministeriale. Questo sarebbe un criterio che già esiste nella legislazione e che tiene conto del costo di costruzione. Con il che si soddisferebbe l'esigenza degli assegnatari che intendono impedire una speculazione da parte dell'ente che autorizza o esegue il riscatto. D'altra parte soddisferebbe pure l'esigenza di coloro che si preoccupano della speculazione inversa, cioè di un eccessivo favore da parte dei beneficiari, cioè si stabilirebbe il riferimento al prezzo originario di costo e l'aggiornamento in base alla mutazione dei valori.

Le altre condizioni concorrenti, cioè la riduzione per la vetustà dell'immobile e l'accreditamento ai soci azionisti dell'ex « Ircis », sono contenute in un altro emendamento che ho presentato.

BASILE GUIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE GUIDO. È chiaro che non si poteva non discutere in aula sulle questioni essenziali della legge come io chiedevo ieri. E lo stesso ministro Togni ha dovuto riconoscere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

che io avevo ragione e s'è persuaso a discutere in aula i limiti della legge. E non si può fare invece la legge? Ma non si può chiedere quello che ci ha richiesto oggi il ministro, cioè di fare la legge entro un anno, mentre si può fare oggi in una seduta. Ella è troppo abile, onorevole ministro, ma io chiedo alla sua sincerità che voglia dirci lei stesso che non vuole veramente la legge. La legge bisogna farla e bisogna farla presto: si poteva farla ieri, si può fare oggi. Perché la delega? È il Parlamento e non il Governo che deve fare la legge. Lei voleva rimandare ieri alla Commissione i quattro progetti di questa legge per non farne nulla, come non se n'è fatto nulla per dieci anni. Facciamola ora, qui. In nessun caso la Camera che ha il dovere e il diritto di fare la legge questa mattina, può dare la delega al Governo per fare quello che vuole e quando lo vuole, se lo vuole. Il ministro chiede ora otto mesi di tempo con la delega, cioè la legge non si fa stamattina, ma nell'altra legislatura, quando vi sarà un altro Ministero, perché dopo le imminenti elezioni, il Governo si deve dimettere. Dite allora che la delega significa il rinvio all'altra legislatura, e chi la vota tradisce gli inquilini, significa non fare la legge. Ma il consenso degli offesi, gli inquilini, noi non ve lo daremo. Facciamo la legge qui.

Per esempio la determinazione del prezzo è tutta la legge, come può essere lasciata al Governo? è dovere e responsabilità del Parlamento stabilire le modalità del prezzo.

Ora, quando si parla del prezzo venale, del prezzo di mercato, di cui parlava ieri l'onorevole relatore, perché non tener conto degli anni di affitto che ha pagato l'inquilino, della vetustà dell'alloggio e soprattutto dell'effettivo costo dell'area al momento della costruzione? Evidentemente quando si è fatta la costruzione nella periferia di una città, che per lo sviluppo demografico si è allargata enormemente, quell'area a distanza di 15 anni, e forse più, ha un valore enormemente diverso. Si è parlato di speculazione da parte di coloro che vogliono acquistare la casa, ma perché non potremmo stabilire un prezzo equo, onesto, giusto? Nessuna speculazione dev'essere possibile, ma in questo caso la speculazione non la farebbe lo Stato attribuendo all'area un valore che non aveva all'atto della costruzione?

L'onorevole Assennato ha fatto tante proposte sagge ed opportuni rilievi, ma devo fargli osservare che se uno ha una casa a

10 chilometri di distanza dalla sede del suo lavoro, non ha che farsene.

ASSENNATO. Si apre la strada a tutto quel contrabbando che è pensabile.

BASILE GUIDO. Noi possiamo sbarrare la strada al contrabbando, ai contrabbandieri e agli speculatori.

Ma io vi domando: che vale avere una casa a 10 o 20 chilometri dal posto di lavoro, in montagna, dove non vi sono mezzi di comunicazione, dove non vi è autobus, non vi è ferrovia, non vi è strada? Vi sono tante case lontanissime dalla strada. Che se ne farà di una casa siffatta uno che sia costretto ad andare in città tutti i giorni al lavoro, all'impiego, in ufficio e a mandare i figli a scuola?

Un'altra tesi devo sostenere, e importantissima, nell'interesse della mia città di Messina che ancora ha la vergogna delle baracche costruite dopo il terremoto. È noto che nei paesi sismici alcune categorie di cittadini poterono costruire la casa quasi gratuitamente grazie ai mutui statali. È giusto e doveroso dare una maggiore riduzione di quella stabilita per tutte le altre regioni italiane agli inquilini delle case di Messina che lo Stato costruì con le addizionali e con i fondi della carità nazionale e internazionale, perché tutti i popoli del mondo mandarono soccorsi in denaro a Messina, dai pesos ai fiorini, ai talleri abissini.

Si costruirono in fretta allora case che oggi sono vecchie, cadenti, fatiscenti, che andranno in rovina se non si vendono. Reinvestiamo il ricavato della vendita per fare altre nuove case e darne a chi non ne ha o alloggia ancora in baracche che non sopportano più né il sole sub-tropicale né le piogge invernali e sono divenuti non alloggi, ma tuguri miserabili, indegni di un paese civile.

Ma voi non volete fare la legge oggi.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Signor Presidente, come ella vede, arrivati al punto più importante della legge, cioè al prezzo, i nodi vengono al pettine. Ella ha visto che sorgono delle questioni piuttosto interessanti, per cui non è possibile che, a quest'ora e con l'assenza di molti colleghi, possiamo risolvere una cosa di tanta importanza attraverso un articolo generico che prevede semplicemente una « congrua riduzione » per certi casi. È evidente che dobbiamo esaminarli questi casi e non decidere precipitosamente. È per questo che io ho proposto di rimettere il problema alla Commissione. Almeno la questione del prezzo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

signor Presidente, va esaminata con calma in una sede più stretta, trattandosi del punto più saliente della legge.

Vediamo se in Commissione è possibile apportare dei miglioramenti; avremo così fatto ogni sforzo per rendere la delega meno infelice.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Devo rilevare che la discussione che ha avuto luogo è stata quanto mai opportuna e completa. Non dobbiamo tuttavia dimenticare che se entriamo nell'ordine di idee di concedere una delega, non dobbiamo formulare una legge, e quindi, molte delle questioni particolari che sono emerse dalla discussione, pur dimostrando competenza e buona volontà, non sono al momento pertinenti, in quanto la delega è una cosa e la legge delegata è un'altra. Delle due l'una: o noi discutiamo il testo della legge, e allora possiamo aprire la discussione su ogni dettaglio, o entriamo nell'ordine di idee di concedere la delega, e allora, a norma della Costituzione, dobbiamo limitarci a stabilire le linee direttive per la futura legge delegata. Per quanto riguarda questa ultima, posso dire che la discussione è stata proficua. Debbo infatti riconoscere come alcuni suggerimenti e proposte che sono stati avanzati sono degni di essere accolti.

Vorrei, prima di tutto, dare una risposta particolare all'onorevole Assennato, il quale cerca continuamente di ritornare all'inizio della discussione e cerca di ampliare l'argomento in trattazione mentre, a mio parere, la proposta della delega è da considerarsi ormai accolta dalla Camera per il fatto stesso che su di essa verte la discussione. Ritornando indietro, invece, creeremmo una situazione che non potrà non essere controproducente nei confronti di una seria e conclusiva discussione. Libero, l'onorevole Assennato, con il consenso del Presidente, di dire tutto quello che crederà opportuno; libera la Camera di decidere come vorrà: il Governo tiene però a chiarire che è venuto qui con l'intenzione di concludere, evitando perdite di tempo. Il Governo, conoscendo la situazione generale del Parlamento, del resto a tutti nota, ritiene indispensabile guadagnare ogni sia pur minima frazione di tempo. Quindi, o si intende realmente fissare i principi informativi per questi progetti di legge, che già da otto anni formano oggetto di discussione (e, mi permetto anche dire, di speculazioni demagogiche), con quella serietà di impostazione che il Governo intende dare loro, assumendone in pieno la respon-

sabilità; o si vuol ritornare da capo, ed allora l'onorevole Assennato deve assumersene la responsabilità. Perché non può richiedersi un esame che supera i limiti di competenza del Parlamento, quando il Parlamento ha accettato il principio di accordare la delega, cioè ha deciso di concedere al Governo un ben determinato mandato.

Premesso questo, sono pronto a rispondere su tutte le proposte che sono state avanzate.

La prima questione riguarda il termine della delega. Il Governo ha chiesto un anno in quanto ha tenuto presente il fatto che nei prossimi sei mesi non sarà praticamente possibile svolgere alcune attività. In maggio o in giugno avranno luogo le elezioni. Vi sarà successivamente la inevitabile crisi di Governo e quindi la discussione per la fiducia al nuovo Governo, il quale sarà chiamato ad adempiere al mandato di delega.

In queste condizioni occorre un termine che, nella peggiore delle ipotesi, conceda al Governo due mesi di tempo oltre ai sei che — come ho detto — saranno di fatto perduti ai fini della attività di governo. Di conseguenza ritengo che il termine minimo per la delega debba essere di otto mesi. Su questo punto gradirei pertanto che intervenisse un accordo da parte dell'Assemblea.

BONINO. D'accordo, onorevole ministro.  
ASSENNATO. Non sono d'accordo.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Assennato ha voluto chiedere spiegazioni circa la estensione della legge. Confermo (e del resto la formulazione dell'articolo governativo è assolutamente chiara a questo proposito) che la legge riguarda tutte le costruzioni direttamente o indirettamente di competenza dello Stato, costruite a suo totale carico, o che hanno beneficiato di un finanziamento o di un contributo parziale. La legge comprende pertanto anche le case comunali perché, anche se molte amministrazioni hanno l'abitudine di presentare come opere proprie quelle costruzioni che viceversa sono state realizzate con il finanziamento dello Stato, tutte le case comunali sono costruite con un contributo dello Stato che spesso è pari al 70 per cento del valore, sia pure differito nel tempo.

Per dissipare i timori espressi dall'onorevole Assennato, devo anche chiarire che la cessione in proprietà non è obbligatoria ma volontaria, e che pertanto l'inquilino assegnatario non è tenuto a rilevare l'alloggio.

ASSENNATO. Ma è obbligatorio per l'amministrazione ! Qualora l'inquilino intenda

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

far uso della facoltà di riscatto, l'amministrazione è tassativamente tenuta a riconoscere questo diritto.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'inquilino può tuttavia rifiutare il riscatto e continuare la locazione.

PRESIDENTE. È chiaro che il riscatto è facoltativo per l'inquilino che lo richiede e obbligatorio per l'amministrazione alla quale venga richiesto.

ASSENNATO. È meglio chiarire. Vi è un problema a cui ha accennato l'onorevole Bernardi, cioè che tutti gli inquilini che non avranno esercitato la facoltà di riscatto non devono correre il rischio di subire turbamenti di sorta.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo è ovvio.

ASSENNATO. Bisogna dirlo, affinché in sede di delega si rispetti questo principio, dato che il complesso degli emendamenti originariamente presentati dal Governo propongono soluzioni del tutto diverse.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A me sembra estremamente chiaro. Siamo perfettamente d'accordo: il riscatto è facoltativo e colui che non riscatta, evidentemente, rimane nell'appartamento.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Bernardi potrebbe essere così formulato: « Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto continuano a conservare il godimento dell'alloggio, e si applica ad essi il regime di blocco esistente per i contratti privati stipulati prima del 1° febbraio 1957 ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Rimarranno affittuari alle condizioni generali e normali. Perché dobbiamo creare una condizione di privilegio?

PRESIDENTE. Potremo dire allora che « conservano il rapporto di locazione alle condizioni di legge al momento del riscatto », o adottare una formula analoga.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per parte mia non ho nulla in contrario, però mi sembra strano che una delega debba contenere precisazioni di questo genere: sono cose talmente ovvie! Gli emendamenti del Governo sono di un anno e mezzo fa e sono stati respinti. Oggi le condizioni sono nettamente diverse. Comunque, nei limiti cui si è accennato, l'emendamento Bernardi potrà costituire un nuovo punto aggiuntivo nell'articolo unico di delega.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora all'emendamento Zuppante riguardante l'« Ircis ».

ZUPPANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPPANTE. L'« Ircis » è una cooperativa fra impiegati dello Stato sorta nel 1908 in virtù di una legge del 1907; questa cooperativa, che contrasse un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti, costruì le case con i propri soldi ammortizzando il mutuo con i canoni di affitto, tanto in interessi, tanto in quota di capitale, più le spese di manutenzione e i dividendi alle azioni sociali.

Quando si costituì l'« Incis », in un primo momento fu lasciata in vita l'« Ircis » quale sezione romana dell'« Incis ».

Con la legge 4 dicembre 1930 l'« Ircis » è stato assorbito dall'« Incis » in virtù di norme che stabilivano due punti. Secondo il primo di tali punti, rimanevano salvi tutti i diritti dei soci: d'altro lato però veniva disposto che tutte le proprietà mobiliari e immobiliari dell'« Ircis », passavano all'« Incis ». Pertanto oggi l'« Incis » amministra non solo gli immobili che esso ha costruito con il concorso dello Stato, ma amministra anche gli immobili dell'ex « Ircis » costruiti con i soldi dei singoli soci.

Qualora venisse stabilito che il riscatto è concesso soltanto per gli alloggi costruiti in tutto o in parte con il concorso dello Stato, rimarrebbero oggettivamente esclusi gli immobili costruiti esclusivamente con il denaro dei soci dell'ex « Ircis ». Se viene concesso il riscatto a coloro che hanno avuto l'alloggio quasi regalato dallo Stato, o perlomeno con il contributo dello Stato, lo stesso diritto deve essere concesso a coloro che tale alloggio praticamente hanno pagato con i propri soldi, anche se non ne sono proprietari.

VALSECCHI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, su questo punto vorrei fare due osservazioni. La prima è relativa alla possibilità di consentire la permanenza in affitto a coloro che non chiedono l'accesso in proprietà.

Credo che questa sia una delle eventualità da prevedere e anche da consentire. Vorrei soltanto — almeno perché rimanga agli atti e serva al momento in cui si elaborerà la legge delegata — fare la seguente osservazione: una cosa è consentire l'alloggio a determinate condizioni, e altra cosa è invece consentire « quel » determinato alloggio. Voglio fare un esempio, perché talvolta gli esempi valgono meglio a spiegare certe situazioni.

Si potrà presentare il caso di un immobile abitato da quaranta inquilini, dei quali 37 chiedono l'accesso in proprietà e 3 non lo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

chiedono. Io riterrei più conveniente che si trasferissero quei 3 inquilini in un altro edificio, altrimenti si creerebbe una serie di proprietà miste, in cui gli enti o lo Stato entrano come condomini per piccole frazioni.

**PRESIDENTE.** Ella pone un nuovo problema.

**VALSECCHI, Relatore.** A me sembra che il criterio di concedere la possibilità di permanere in affitto a coloro che non chiedono il riscatto debba essere completato con l'altro di consentire all'ente di trasferirlo in un altro stabile rimasto interamente di proprietà.

**ASSENATO.** Signor Presidente, il ministro ha dichiarato che coloro che non avranno esercitato la facoltà di riscatto resteranno come locatari nel loro appartamento.

**VALSECCHI, Relatore.** Io vorrei che si inserisse qui un temperamento.

**BERNARDI.** Vi è una mia proposta al riguardo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bernardi aveva proposto che al momento della cessazione del blocco dei fitti, l'« Incis » sia tenuto a dare un'altra casa a questi inquilini. Invece l'onorevole Valsecchi non si riferisce al blocco, bensì al riscatto. In altre parole, può darsi che in un immobile dell'« Incis » vi siano, per esempio, 7 inquilini su 10 che riscattano e quindi diventano proprietari, e 3 che non riscattano, per cui l'« Incis » resta in condominio con i proprietari privati. L'onorevole Valsecchi afferma: consentiamo all'« Incis » di trasferire coloro che non riscattano in un uguale alloggio di altro fabbricato e di cedere i tre appartamenti ad altri che chiedono il riscatto. In questa maniera l'« Incis » evita il condominio.

È necessario, quindi, che questa proposta sia formulata come nuovo emendamento.

**VALSECCHI, Relatore.** Ho inteso soltanto segnalare tale problema. Per quanto riguarda la situazione dell'« Incis », di cui si è interessato l'onorevole Zuppante, devo precisare che si tratta di case costruite senza il concorso o il contributo dello Stato. Il provvedimento in esame contempla la concessione a riscatto delle case costruite direttamente dallo Stato o di quelle comunque costruite con il concorso o il contributo dello Stato, per cui esclude quelle dell'« Incis » che sono state costruite senza il concorso e il contributo dello Stato.

Tuttavia si tratta di una situazione particolare che può essere risolta o facendo esplicita menzione nella legge (come l'onorevole

Zuppante propone) oppure considerando che le recenti leggi sulle cooperative consentono la possibilità di acquisire il riscatto. Queste erano cooperative a suo tempo indivisibili, ma le più recenti leggi in materia hanno praticamente eliminato questo tipo di cooperative in quanto oggi anche senza l'occorrenza beneplacito del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti si può accedere al riscatto. Quindi una possibilità vi è. Certamente è più semplice e chiaro stabilirlo nella legge, anche perché, evidentemente, le misure di favore che qui si fanno non si avrebbero ove si ricorresse alla acquisizione della proprietà in base alle leggi che regolano attualmente la materia.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sull'emendamento Zuppante?

**TOGNI, Ministro dei lavori pubblici.** Credo di non poter accogliere l'emendamento Zuppante anche perché è assai probabile che, in un prosieguo di tempo, si presentino parecchi altri casi consimili. Al Ministero si sta completando il quadro generale: vengono così in esame parecchie posizioni particolari che dovranno essere vagliate con grande attenzione.

Il criterio informatore della legge, quale è stato proposto, a me sembra il più logico. Esso accenna a tutte le costruzioni che sono state o che verranno eseguite col concorso totale o parziale dello Stato. Se vi sono dei casi come questo che ora viene prospettato essi saranno esaminati particolarmente, ma non possiamo citare in una delega che ha per oggetto centinaia di migliaia di alloggi il caso singolo della cooperativa di 40 inquilini o delle case « Incis » che contano 2 o 300 inquilini. Altrimenti per considerare il caso particolare, che interessa l'uno o l'altro cittadino, si rischia di perdere di vista gli interessi della generalità e perfino la politica governativa nella sua più ampia unitaria visione.

In merito alle proposte di emendamento relative al punto 1, credo che potremmo modificare o completare la disposizione relativa alla cessione in proprietà aggiungendo anche il coniuge superstite.

**ASSENATO.** E i discendenti conviventi?

**TOGNI, Ministro dei lavori pubblici.** Non vedo per quale motivo, se un tale, ferroviere o impiegato qualsiasi, non ha la possibilità di riscattare il proprio alloggio, debba invece goderne il di lui figlio, che può essere magari un agiato professionista.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

BERNARDI. Ma in tal caso il figlio vi-  
vrebbe per conto suo, non sarebbe convi-  
vente!

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non  
è vero. Potrei citarvi tutta una serie di deplora-  
revoli casi di persone che, guadagnando  
milioni, abitano tuttavia appartamenti del-  
l'« Incis » o dell'Istituto per le case popolari,  
avvalendosi proprio di una legge emanata  
sotto la spinta di una generica socialità e  
che invece, in certi casi, si dimostra anti-  
sociale.

Potrei forse accogliere il principio di  
inserire il diritto per la figlia nubile che non  
ha mezzi di fortuna o il figlio che viva in  
condizioni precarie.

BERNARDI. Si potrebbe dire: « i discen-  
denti bisognosi ».

ASSENNATO. Forse è meglio dire « figli  
a carico », oppure « figli non aventi autonomia  
economica ».

PRESIDENTE. Quest'ultima dizione mi  
sembra la più esatta. Non bisogna dimentic-  
care, però, gli ascendenti.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non  
ho obiezioni per inserire anche gli ascendenti.

PRESIDENTE. Rimane stabilito allora,  
salvo coordinamento, la seguente dizione:  
« coniuge, ascendenti, discendenti fino al  
secondo grado conviventi e non aventi auto-  
nomia economica ».

Passiamo al punto 2.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per  
il punto 2 è stata sollevata qualche eccezione  
di interpretazione circa le « esigenze del  
nucleo familiare dell'aspirante ».

Può darsi si verifichi il caso di una sola o  
di due persone che occupino un apparta-  
mento sproporzionato alle proprie necessità,  
nel mentre vi sono nuclei familiari, sensibil-  
mente più numerosi, i quali dispongono di un  
appartamento sproporzionato in senso in-  
verso. In casi del genere sembra giusto che  
l'ente (e ciò anche in conformità al fine che  
il Governo, con l'approvazione del Parlamento,  
ha dichiarato di perseguire, quello cioè di  
dare un vano ad ogni italiano), proponga  
all'assegnatario una opzione, chieda cioè una  
permuta di appartamento a colui che occupa  
un alloggio sproporzionato, in eccesso o in  
difetto alle sue esigenze.

BERNARDI. Sarei favorevole alla sop-  
pressione del punto 2°.

ASSENNATO. Si tratta di casi singoli,  
eccezionali.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Più  
numerosi di quel che non si creda.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare una  
formula con cui siano escluse dal riscatto  
quelle situazioni che presentano una evidente  
sproporzione tra la superficie dell'alloggio e il  
nucleo familiare. Si tratterebbe proprio di  
quelle posizioni che il ministro indicava come  
chiaramente inique. Rimane, perciò, stabilito  
questo principio con riserva di adottare la  
dizione più appropriata in sede di coordina-  
mento.

L'onorevole Basile propone che il riscatto  
sia concesso anche a coloro che possiedono  
altro alloggio ad oltre 10 chilometri di distanza  
e siano costretti ad abitare in città.

Qual è il parere del Governo?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il  
Governo non può che essere nettamente con-  
trario a questo emendamento. Anzi, ritengo  
che dovrà essere inserito nella legge un prin-  
cipio (che comunque io mi riservavo di tenere  
presente nella formulazione della legge): il  
principio cioè che questi appartamenti deb-  
bano essere ceduti soltanto a coloro che non  
dispongano né di capitali né di beni, poiché,  
altrimenti, verremmo a creare situazioni di  
particolare privilegio a favore di chi, in effetti,  
non è in condizioni di bisogno.

PRESIDENTE. Quindi, mi pare che ella  
accolga l'emendamento Assennato che intende  
escludere dalla facoltà di chiedere il riscatto  
coloro che siano proprietari di altri alloggi.

ASSENNATO. Proporrei di attenuare il  
rigore di questo principio da me stesso formu-  
lato, perché dobbiamo pur prevedere il caso  
di chi possiede una catepecchia in campagna e  
deve lavorare in città.

BONINO. Basterebbe dire che non devono  
possedere un altro alloggio nella stessa città.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi  
riferisco ai casi — ieri ne ha portato ad  
esempio uno anche il nostro relatore — di  
quegli impiegati o funzionari i quali nel corso  
della loro carriera permangono per periodi  
relativamente brevi nell'una o nell'altra città,  
o che si sono acquistati (personalmente cono-  
sco dei prefetti ed altri alti funzionari che si  
trovano in queste condizioni) un apparta-  
mento a Roma. Questi funzionari oggi sono a  
Pisa, domani andranno a Firenze, tra un  
anno e due passeranno a Torino. Ora essi  
stanno forse per venire in possesso attraverso  
una cooperativa di un secondo appartamento  
nella città dove attualmente risiedono; il  
terzo lo otterrebbero in virtù di questa legge  
là dove siano destinati a completare la loro  
carriera.

È evidente che casi del genere creano spe-  
reguazioni ed ingiustizie. Soprattutto non

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

avendo la possibilità di accontentare tutti, è evidente che dobbiamo cercare di ripartire quanto è disponibile nel modo più equo possibile. Sono d'accordo che potrà esservi anche il caso del proprietario di una catapecchia, come faceva presente poc'anzi un onorevole collega, ma ciò non toglie che si debba trovare una formulazione che faccia salva la possibilità di evitare speculazioni.

VALSECCHI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore*. Ritengo che, a questo proposito, ci si possa riferire alle leggi esistenti. L'ultima, che in un certo senso costituisce stato per i cittadini italiani e che è lo stato più avanzato della nostra legislazione in materia, è precisamente la legge 1° marzo 1952, n. 113, la quale all'articolo 4 prescrive:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite con il concorso od il contributo dello Stato: a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani; b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorso o contributo dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715; c) a chi sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore a lire 150.000. Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui cognome non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

Come si vede, qui si fa riferimento ad un dato di fatto che risulta agli uffici finanziari.

È chiaro che il proprietario di una catapecchia non rientra in questa categoria; ma chi, essendo impiegato a Roma, possiede, non una casa, ma un palazzo a Palermo o a Torino, sarà iscritto nei ruoli dell'imposta per un reddito imponibile tale che lo escluderà dal beneficio della legge.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo per quanto riguarda l'assegnazione delle case degli istituti per le case popolari, ma non per quanto riguarda l'assegnazione di case « Incis ».

VALSECCHI, *Relatore*. Si potrebbe dunque dire: « Le condizioni per ottenere la cessione in proprietà devono essere quelle di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113 ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. A questo punto, signor Presidente, torna opportuno l'emendamento Degli Occhi, che io accolgo: l'acquisizione del diritto al riscatto si determina al momento della domanda, a legge-delega pubblicata.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro: ella accoglie interamente l'emendamento Degli Occhi.

BASILE GUIDO. Scusi, signor Presidente, vorrei chiarire che, se uno ha una casetta a 20 chilometri di distanza e deve lavorare in città...

PRESIDENTE. Onorevole Basile, mi pare che la formula Valsecchi salvi la sua posizione, perché fa riferimento all'imponibile oppure al fatto di avere in proprietà nello stesso centro urbano altro alloggio, oppure di avere avuto già assegnato un alloggio a contributo statale. Quindi il caso che ella prospetta è escluso.

BERLOFFA. Mi pare che la formulazione più corretta, anche per non creare precedenti nei confronti di tutti gli assegnatari di cooperative che devono sottostare a queste norme, sia questa: « La cessione in proprietà dei singoli alloggi », ecc., « è esclusa per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113 ».

PRESIDENTE. D'accordo. Pertanto, salvo coordinamento, è accolta questa formulazione.

Passiamo al n. 3°, relativo al prezzo.

DI FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FILIPPO. La questione del prezzo è la più importante dopo quella dell'assegnazione. Il relatore non ha indicato alcun criterio, così pure il ministro. A mio parere ci si potrebbe regolare sulla base del 50 per cento del prezzo venale trattandosi di case popolari. Propongo dunque di stabilire un prezzo volumetrico a seconda della categoria in cui può essere incasellato l'appartamento e di applicare le riduzioni su quel prezzo.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Evidentemente siamo giunti al punto più importante e più delicato della materia. Ho ascoltato quanto in proposito hanno detto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

il collega Degli Occhi e gli altri colleghi intervenuti e penso che, con un po' di buona volontà, si possa trovare un punto di accordo anche su questo argomento. Anzitutto vorrei sottolineare che la legge, pur andando incontro agli inquilini, non deve e non può commettere ingiustizie, come avverrebbe se stabilisse privilegi a vantaggio di alcuni: ciò che darebbe adito a lamentele da parte di chi venisse escluso dal beneficio. Tutti debbono avere lo stesso trattamento e la misura del prezzo deve essere uguale per tutti, naturalmente in proporzione alla situazione dello stabile da cedere a riscatto. Sarebbe, per esempio, giusto non tener conto dell'enorme valore che hanno assunto le case di via Po o di via Lima a Roma? Già gli aspiranti assegnatari fanno il proposito di vendere l'appartamento occupato non appena divenuti proprietari, per comperarne un altro in zona diversa; già si ventilano, cioè, propositi di speculazione. Il mio pensiero in proposito è che l'« Incis » farà bene a compiere direttamente siffatta operazione, vendendo quelle case che hanno assunto un valore assai alto per la loro ubicazione ed assegnando agli inquilini altri appartamenti meno costosi.

Ecco, onorevoli colleghi, la opportunità di tenere conto dell'effettivo valore dello stabile, valore venale rapportato ai prezzi correnti nella città, perché è da questo che deriva il valore venale degli appartamenti che vengono destinati alla cessione. Colui che abita a piazza Bologna gode infatti sotto questo aspetto un vantaggio rispetto a colui che abita alla borgata Gordiani: è indiscutibile quindi che il valore venale è quello che deve essere preso a base della valutazione. Sono d'accordo anch'io di precisare meglio, se è possibile, questa valutazione. Comunque, vorrei tranquillizzare coloro che hanno dei dubbi per quanto riguarda questo punto. Gli uffici del genio civile e gli uffici tecnici erariali sono usi da decine di anni a fare valutazioni del genere; si può essere quindi sicuri che le valutazioni occorrenti saranno compiute, un domani, con particolare obiettività e competenza. Sono tuttavia d'accordo con l'onorevole Bonino di stabilire fin da ora una misura di riduzione nel prezzo. Io accolgo la riduzione sul valore venale del trenta per cento con una ulteriore riduzione dello 0,25 per cento (non dello 0,50) per ogni anno di effettiva occupazione, e ciò fino ad un massimo di venti anni, perché altrimenti si potrebbe risalire nelle generazioni ed avere l'appartamento gratis.

BONINO. Sono d'accordo.

BERNARDI. Perché fissare la misura, anziché tenersi sulle generali?

BONINO. Perché non dobbiamo rinunciare al certo.

VALSECCHI, *Relatore*. Quando si stabiliscono delle misure, porre un minimo non ha senso. Quindi bisogna, se mai, porre un massimo. Pertanto, bisogna stabilire o una misura fissa o un massimo, entro cui si esercita la discrezionalità.

PRESIDENTE. Pertanto può rimanere stabilito il criterio di prevedere una riduzione del 30 per cento sul valore venale, oltre allo 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio, fino a un minimo di 20 anni.

Vi è poi una proposta degli onorevoli Berry e Pignatone, che vuole stabilire un limite minimo di tempo per la rivendita dell'appartamento. Onorevole ministro?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questo emendamento è veramente opportuno perché colma una lacuna della legge delega. Indubbiamente a questa mancanza sarebbe stato ovviato con legge delegata, essendo intendimento della amministrazione di impedire la speculazione immediata da parte di colui che, diventato proprietario dell'appartamento, lo rivende a terzi. Concordo pertanto sull'opportunità di stabilire il limite minimo di dieci anni entro il quale non è consentita la vendita dell'alloggio riscattato.

VALSECCHI, *Relatore*. Ritengo opportuno far presente che, in base alla legislazione attualmente in vigore, il termine per la vendita di case assegnate, ad esempio, da cooperative, è di cinque anni. Tale termine era di dieci anni sino al 1954, ma la nuova legge approvata in quell'anno ha ridotto il termine a cinque anni.

Riducendo il termine a cinque anni, ci uniformeremmo alla legislazione vigente.

ASSENATO. Sono favorevole al termine di dieci anni proprio perché da molti sintomi risulta che vi è una tendenza a compiere, attraverso gli alloggi dello Stato, speculazioni che invece è nostro dovere stroncare.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Insisto sul termine di dieci anni, in quanto se esso fosse ridotto a cinque si determinerebbe l'inconveniente di un acquisto puramente fittizio con cessione di fatto dell'appartamento a terzi. Stabilendo un limite di dieci anni, tale passaggio ritardato viene reso difficile, perché il perfezionamento del contratto non potrebbe avvenire in precedenza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

e nel frattempo potrebbero determinarsi casi imprevisti.

PRESIDENTE. Sul termine di dieci anni vi è accordo e ritengo quindi che possa rimanere così stabilito.

Vi è ora una proposta dell'onorevole Guido Basile il quale chiede che per gli alloggi costruiti dallo Stato con fondi dell'addizionale per i terremotati, la riduzione sia del 50 per cento, a condizione che non si possegga alcun altro alloggio.

BASILE GUIDO. Scopo della mia proposta è quello di consentire una ulteriore riduzione del prezzo di riscatto ove si tratti di alloggi costruiti con le addizionali per le zone terremotate, e quindi costruiti per quei cittadini colpiti dal terremoto e non per tutti i cittadini dello Stato.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. La proposta dell'onorevole Basile potrebbe essere accolta come raccomandazione; ma evidentemente non può essere inclusa nella legge di delega perché, per esigenze di armonia, non è possibile menzionare una situazione così particolare come quella prospettata dal collega Basile e sulla quale in questo momento non dispongo di tutti i necessari elementi di valutazione.

PRESIDENTE. Ritengo che un termine di conciliazione potrebbe essere trovato introducendo nella legge di delega una norma che consenta al Governo di accordare « eventuali riduzioni per le zone terremotate ». La parola « eventuali » permette al Governo di non essere vincolato da un impegno preciso e nello stesso tempo di andare incontro alla esigenza prospettata dall'onorevole Basile. Ritengo che la Camera debba dare atto all'onorevole ministro della lealtà con la quale ha dichiarato di non poter assumere impegni precisi su proposte particolari che non è ora in grado di valutare esattamente.

BASILE GUIDO. Ciò significa che non si vuole concedere qualche cosa in più a coloro che hanno subito le conseguenze di una grave calamità!

PRESIDENTE. Il ministro ha dichiarato che, non conoscendo esattamente la situazione, non può assumere un formale impegno. Di conseguenza il Governo — per non essere vincolato in modo rigido — può tutt'al più accettare una raccomandazione o aderire a una formula non tassativa.

BASILE GUIDO. Vorrei suggerire di dire, invece di « eventuale riduzione », « con una maggiore riduzione, ecc. ».

PRESIDENTE. Può restare, allora, concordata, salvo coordinamento, la seguente

formulazione: « con maggiore riduzione per gli alloggi costruiti nelle zone terremotate ».

BASILE GUIDO. D'accordo.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Vi è un altro punto da chiarire, quello cioè relativo alla riserva fatta agli enti di escludere dal riscatto una certa aliquota di appartamenti. Questa riserva si attua nel momento in cui l'inquilino esercita la facoltà di riscatto, cioè si applica al caso singolo, o si attua su di un piano generale?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. La norma deve essere interpretata in questo senso. Abbiamo località di frontiera zone militari dove un determinato numero di appartamenti presenta caratteristiche tali o comunque sussistono tali esigenze da parte dell'amministrazione da doversi disporre di essi di volta in volta a seconda delle persone che sono destinate in dette località. È evidente che questi appartamenti non potranno essere ceduti in proprietà. Vi sono invece alcuni palazzi « Incis » — ad esempio a Roma, per rifarmi a quanto ho ricordato precedentemente — ubicati in zone di così alto valore che non vi sarebbe convenienza né per l'amministrazione di vendere né per l'inquilino di comprare: è evidente che in tal caso verranno concessi agli inquilini altri appartamenti e le costruzioni nelle quali abitavano prima verranno in qualche modo alienate, demolite ed eventualmente ricostruite.

ASSENATO. Allora, resta chiarito che questa facoltà sarà preventivamente esercitata dagli enti con l'identificazione degli immobili.

Un altro punto che richiede un chiarimento riguarda la questione degli alloggi di servizio, in senso lato e in senso stretto, secondo quanto ci ha detto l'onorevole relatore.

Dovremmo stabilire il limite dell'esclusione all'alloggio di servizio di stretto rigore, perché non v'è dubbio che bisogna rispettare le esigenze di servizio, ma queste non devono essere intese in un senso così dilatato, così come il relatore ha messo in evidenza.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vi è il richiamo all'articolo 343, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia. In questo articolo è detto: « L'istituto è autorizzato altresì a fornire alloggi per ufficiali e sottufficiali del regio esercito in servizio per-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

manente effettivo. Tale attività è considerata come una gestione autonoma con bilancio distinto ».

ASSENNATO. Mi riferisco agli alloggi la cui concessione è condizionata all'effettiva prestazione di un determinato servizio presso le pubbliche amministrazioni, ecc.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questi casi si riferiscono agli appartamenti di servizio che esistono nelle stazioni, in certi edifici postali, in alcuni ministeri.

PRESIDENTE. Si presentano tre ipotesi: quella alla quale si è riferito l'onorevole ministro, e che si collega all'articolo 343 del testo unico; poi vi è l'ipotesi raffigurata dalla locuzione: « quelli la cui concessione sia condizionata all'effettiva ecc. »; infine vi è una terza ipotesi, che riguarda gli alloggi che hanno sede negli uffici. È la seconda ipotesi che richiede un chiarimento.

ASSENNATO. La terza ipotesi è chiara. È quella intermedia che priverebbe della sicurezza della dimora tanti funzionari e soprattutto tante famiglie di funzionari. Ne ho un'esperienza diretta, per essermi interessato del caso di un ferroviere morto in servizio, i cui familiari sono stati estromessi. Nel caso dei ferrovieri, questa locuzione è effettivamente troppo lata.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Effettivamente, può sorgere qualche dubbio. Credo che ci si riferisca ai caselli ferroviari e a quelli dell'« Anas ». Si tratta di prestazioni *in loco*, come quelle delle case cantoniere. È evidente che in questi casi l'alloggio è condizionato alla prestazione effettiva del servizio.

ASSENNATO. Per i ferrovieri non è così: tutte le case per i ferrovieri sono condizionate alla prestazione del servizio.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Si potrebbe aggiungere: « *in loco* ».

BERNARDI. Per i ferrovieri bisogna distinguere le case patrimoniali dalle case di servizio. Queste ultime non si possono vendere: le prime sì.

PRESIDENTE. Occorre rendersi conto che trattasi di casi e di esigenze che l'onorevole ministro non può in questo momento esattamente valutare, tanto più che essi incidono su settori di altre amministrazioni.

Cerchiamo, pertanto, di trovare una formula il meno possibile rigida, atta ad assottigliare le prevedibili difficoltà in sede di elaborazione della legge delegata.

VALSECCHI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore*. A mio avviso, la formula usata nel provvedimento è sufficiente per potersi porre dinanzi a questo problema con quella obiettività che in sede di legge delega bisogna far valere. Allorché feci la relazione, cercai di chiarire bene questo concetto, che cosa significa « alloggi condizionati alla effettiva prestazione di un determinato servizio ».

Se mi riferissi a quanto ha ricordato l'onorevole Bernardi sugli alloggi dei ferrovieri, dovrei aggiungere alla distinzione da lui ricordata qualche altra che l'amministrazione faceva, cioè alloggi entro il recinto ferroviario e alloggi fuori del recinto ferroviario. Quelli entro il recinto ferroviario erano intimamente legati al servizio, gli altri no. Successivamente però, con l'andare degli anni, non si è potuto costruire dentro i recinti ferroviari, per cui la distinzione decadde.

Si tratta di una identificazione singolare che difficilmente si può stabilire con una norma che preveda esattamente quali alloggi sono di servizio e quali no.

Ora, signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a lasciare immutata la norma, e avanzo la proposta che il Governo sia assistito a titolo consultivo da una Commissione parlamentare nella redazione della legge delegata, Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori. In tal modo il ministro avrà il conforto del consiglio della rappresentanza politica che lo assiste nella sua fatica.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Prendo atto della anticipata adesione alla proposta da me fatta relativa alla Commissione parlamentare.

Credo che il ministro abbia interpretato restrittivamente la formulazione relativa agli alloggi condizionati alla effettiva prestazione di un determinato servizio, però resta il fatto che la formulazione è molto ampia. Dobbiamo trovare il modo di interpretarla in senso più ristretto.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Possiamo aggiungere: « *in loco* ».

PRESIDENTE. Proporre, per gli alloggi di servizio, la seguente formula: « quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione *in loco* di un determinato servizio ». Resta salvo, s'intende, il coordinamento.

ASSENNATO. D'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'emendamento Assennato: « sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e di 10 senatori nominati dai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

Presidenti delle rispettive Assemblee », il cui contenuto è stato proposto anche dall'onorevole relatore ?

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono lieto di accettare la collaborazione di una Commissione parlamentare consultiva.

PRESIDENTE. Resta allora inteso, salvo coordinamento, che al primo comma viene aggiunto, dopo le parole: « di concerto con gli altri ministri interessati », il testo dell'emendamento Assennato.

ZUPPANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPPANTE. Evidentemente, i soci dell'ex « Ircis » sono nati sotto cattiva stella, oppure io sono sfortunato nell'esprimermi. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Camera di prestare la loro attenzione a quanto dirò.

I soci dell'ex « Ircis » sono impiegati dello Stato come lo sono gli assegnatari diretti dell'« Ircis ». Essi hanno il torto di avere avuto il coraggio nel 1908 di costruirsi una casa, costituendo una cooperativa ed ottenendo dei mutui dalla Cassa depositi e prestiti. Successivamente, hanno rimborsato capitale e interessi alla Cassa.

Non è vero, come dice l'onorevole ministro, che si tratti di qualche centinaio di persone. Inizialmente, questi impiegati erano 577, se non erro, mentre adesso sono diventati molte migliaia.

Mi consenta l'onorevole ministro di dire che, se si è ritenuto possibile fare una legge apposita per spogliare gli impiegati dello Stato soci dell'« Ircis » e trasformarli da proprietari in semplici inquilini dell'« Ircis », penso che si possa oggi dedicare loro almeno un inciso di una delle norme della presente legge. Vi è da tenere presente che, con la legge 4 dicembre 1930, l'« Ircis » è stato assorbito di autorità dall'« Ircis », che senza indennizzo alcuno è diventato proprietario di tutti gli immobili dell'« Ircis », per cui questi benemeriti impiegati dello Stato, dopo essersi costruita una casa con i loro soldi, si son visti spogliati per legge senza alcun indennizzo e sono diventati semplici assegnatari e inquilini dell'« Ircis ».

PRESIDENTE. Mi permetto di farle presente, onorevole Zuppante, che l'onorevole ministro ha espresso il parere che questa non sia materia che riguardi questa delega. Le case dell'ex « Ircis », secondo il pensiero del ministro, devono rientrare in una legislazione a parte.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. È esatto. Noi ci stiamo occupando infatti delle

case costruite con contributo totale o parziale dello Stato.

ZUPPANTE. Ma queste case oggi fanno parte del patrimonio dell'« Ircis »; ciononostante esse non rientrano nel provvedimento in esame e non possono essere riscattate.

La delega, infatti, prevede la facoltà del riscatto soltanto per gli alloggi dell'« Ircis » costruiti con contributo totale o parziale dello Stato. Il caso da me contemplato riguarda alloggi già dell'« Ircis » entrati successivamente nel patrimonio dell'« Ircis » per i quali, peraltro, non vi è stato alcun contributo dello Stato.

È giusto, quindi, che i soci dell'ex « Ircis » siano ammessi al riscatto.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

ASSENNATO. Non sapevo di avere un alleato così bene informato. Anzi, quando poc'anzi ebbi ad affermare che vi è un istituto a Roma che fu privato della facoltà di riscatto, dissi cosa non precisa: fu, infatti, espropriato del tutto. È appunto il caso dell'istituto romano che era stato costituito per case in proprietà. Ad certo momento è intervenuto lo Stato che si è attribuite queste case ed ha considerato coloro che le avevano come inquilini. Costoro hanno il diritto di tornare proprietari, anzi direi che hanno più diritto degli altri.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma il problema va trattato in altra sede.

ASSENNATO. Mi pare invece che proprio questa sia la sede, perché ora stiamo stabilendo quella che sarà la sorte delle case popolari o che furono create con tale scopo. Tanto più che si tratta di gente che effettivamente ha subito una grave ingiustizia.

BERNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Ripropongo la formula: « Il riscatto potrà essere esteso anche alle case ex « Ircis ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Questa formula mi sembra accettabile; però, così facendo scendiamo nel particolare, e chi sa quanti altri casi del genere verranno fuori strada facendo.

ASSENNATO. Ma questi sono casi che risultano da una legge. Fu con legge infatti che l'« Ircis » ha fagocitato l'« Ircis ».

PRESIDENTE. Non posso pronunciarmi in merito. Rilevo, soltanto, che a questo punto vi sono due posizioni: la sua, onorevole Assennato, che è vincolante per il ministro, e quella Bernardi che lascia al ministro la facoltà, che per altro va intesa in questo

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

senso: se il ministro dei lavori pubblici accertasse che vi è stato un istituto che ha costruito le case interamente con denari propri, senza alcun contributo dello Stato, e che poi ad un certo momento è stato incorporato nell'« Incis », per cui coloro che si erano pagati la casa sono diventati inquilini dell'« Incis », egli comprenderebbe la situazione, nel senso che trasformerebbe quel « potrà » in un « dovrà ».

ZUPPANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPPANTE. Se siamo su questa linea, signor Presidente, credo che possa essere accolto anche il principio che, all'atto del riscatto, venga accreditata, oltre il beneficio, anche la somma già versata in conto ammortamento capitale dai soci dell'ex « Ircis ». Non dico di restituire al valore di oggi, ma almeno di rimborsare il prezzo pagato.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, mi sia consentito di pregare di non insistere. Come è possibile, in una legge-delega, che prevede casi così gravi e impegnativi, scendere tanto nel particolare? Pregherei perciò l'onorevole Zuppante di presentare egli stesso una proposta di legge. Non è possibile in questa sede considerare questioni tanto particolari che toccano interessi così limitati.

VALSECCHI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, comprendo la posizione del Governo quando si entra in questi particolari che evidentemente stonano in una legge delega. È anche vero, per le informazioni che ho, che ad un certo momento, in questo caso, è intervenuta una legge che ha assorbito le case sorte in quel certo modo e le ha portate in proprietà dell'« Incis ». Devo dire che non conosco lo stato debitorio delle cooperative quando furono assorbite dall'« Incis », perché può darsi che vi sia stato uno stato debitorio tale da spiegare l'incorporazione. Devo dire che l'assorbimento in quel momento fu possibile perché allora le cooperative venivano costituite in proprietà indivisibile. Sono queste tutte cose da appurare. Comunque è certo un fatto: che a questa gente, un tempo ospite di queste case ex « Ircis », costruite senza concorso e senza contributo statale, fu concesso di potere avere il denaro necessario per la costruzione della casa dalla Cassa depositi e prestiti.

La dizione della legge, così come è, non autorizza a porre in vendita queste case, perché parla di case costruite col concorso dello Stato o col contributo dello Stato. Nella fattispecie non v'è concorso o contributo dello Stato. Ne vien fuori la conseguenza che coloro che hanno pagato, per avere una casa, interamente il prezzo di quella casa, si vedono posposti a coloro che pure hanno pagato (bisogna vedere il « pagato » come viene inteso per case costruite anche col contributo o col concorso dello Stato.

Quale potrebbe essere la soluzione? Credo che la soluzione potrebbe essere quella di presentare una proposta di legge che abolisca addirittura la legge che a suo tempo ha fatto assorbire da parte dell'« Incis » quelle case. In queste condizioni le cooperative ritornano allo stato precedente e si dirà che, se non vi è più un debito da pagare, le cooperative sono in proprietà. Ad un certo momento diventa un rapporto di diritto privato. Forse converrebbe studiare bene una soluzione di questo genere, perché probabilmente si potrà avere un vantaggio maggiore.

ZUPPANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPPANTE. Sarei d'accordo sulla abolizione della legge 4 dicembre 1930. Faccio presente che vi era una proposta in questo senso e non ha potuto proseguire il suo iter; ed intanto questa gente non ha quei diritti che vengono riconosciuti ad altri funzionari dello Stato, che pure sono in una situazione meno meritoria di loro e vivono negli stessi alloggi. Perciò, se tale abolizione non può inserirsi nella presente legge, torno ad insistere nella mia richiesta di emendamento.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Non vi è dubbio che questa è la sede per rimediare a tale inconveniente, in quanto è altrettanto indubbio che in questa sede l'« Incis » viene ad assumere un'altra fisionomia, quella di un istituto che non gestisce solo case in alloggio, ma anche case da vendere. Quindi è in questa sede che, profittando di ogni occasione per restituire alla giustizia una situazione violata, dobbiamo rimediare.

PRESIDENTE. Potremmo tornare alla base transattiva. Il ministro aveva accettato l'emendamento Bernardi, con la precisazione che io avevo fatto.

Accogliamo, pertanto, la formula: « Il riscatto potrà essere esteso anche alle case ex Ircis », restando chiaro che il « potrà » significa che il ministro studierà la posizione

---

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 FEBBRAIO 1958

---

del cessato istituto romano per prendere tutti quei provvedimenti che si renderanno opportuni.

ASSENATO. D'accordo.

PRESIDENTE. Resta da stabilire il termine per l'emanazione della legge delega. A tale riguardo faccio presente che il Governo accetta il termine di otto mesi proposto dall'onorevole Bonino.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Noi siamo per un termine assai più breve. È evidente che il Governo non può che esaurire la applicazione della delega durante il passaggio fra una Camera e l'altra, perché altrimenti noi concederemo la delega addirittura ad un Governo che non sappiamo quale sia. Ed anche per questa ragione, che mi pare assolutamente logica, è giusto che il termine sia estremamente breve. Se noi non abbiamo fiducia in questo Governo, come potremo aver fiducia in un Governo che verrà e che non sappiamo quale sia? In sostanza, questo Governo sta chiedendo una delega non per sé, ma per un

altro Governo. Cioè questa è una cambiale « a babbo morto ». Chiediamo, pertanto, che si voti su questo punto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Bonino che fissa il termine di otto mesi.

(È approvata).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. Prima della votazione darò lettura del testo dell'articolo unico coordinato sulla base delle modifiche adottate. In tale sede saranno ammesse dichiarazioni di voto.

Avverto che la seduta pomeridiana avrà inizio alle 17.

**La seduta termina alle 15.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI